

ISTRUZIONI OPERATIVE ARCEA N. 12 DEL 5/10/2017

Ai Produttori Agricoli Interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Domanda Unica 2017 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.

I. Premessa

L'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2017) 5905 del 31 agosto 2017, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri destinatari della suddetta decisione possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2017, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2017.

Al riguardo, considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole, con nota n. 5157 del 7 settembre 2017 sono state impartite all'AGEA direttive ministeriali per la messa in atto, tra l'altro, delle procedure atte a far sì che gli Organismi pagatori procedano all'effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2017.

L'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art.74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell'ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

2. Pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- Il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo I;
- Il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo V;
- Qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo II e il pagamento per i

giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, Capo III.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo IV.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che, ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Si rammenta che, ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore definitivo dell'importo individuale fissato in 0,4993 dal punto 2 della circolare AGEA prot. 47589 del 5 giugno 2017.

Inoltre, in conformità a quanto indicato nella nota Ref. Ares(2016)1370089, nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come "erba o altra pianta erbacea da foraggio" ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione.

Si precisa, al riguardo, che le superfici oggetto del contratto dovevano essere a dimora nel 2015 e/o 2016 e inserite nella domanda unica 2015 o 2016. A partire dalla campagna 2017 non sono ammissibili nuovi impianti e dovrà essere accertata la presenza di un impianto nel 2016.

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella nota MIPAAF del 30 marzo 2016 n. 2253, dovrà essere accertata l'indicazione di elementi minimi quali la superficie complessiva oggetto di coltivazione di erba medica (in purezza) e la data di inizio e fine dell'impegno pluriennale. Sono equiparati ai contratti pluriennali altre tipologie di impegno (ad esempio, impegni a produrre erba medica per ottemperare a disciplinari), che presentino gli stessi elementi minimi richiesti per i contratti pluriennali. Ai fini della verifica dei rispetto degli obblighi di diversificazione, la superficie coltivata a erba medica (in purezza) e impegnata in un contratto/impegno pluriennale è considerata "erba o altre piante erbacee da foraggio". L'eventuale ulteriore superficie aziendale coltivata a erba medica (in purezza) è considerata "seminativo" secondo quanto previsto dalle linee guida sui prati permanenti. La suddetta documentazione deve essere presentata all' O.P., secondo le modalità dallo stesso definite.

La procedura sopra indicata trova applicazione a decorrere dalla campagna 2016.

Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, è necessario procedere all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015 per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna), secondo le percentuali stabilite dalla circolare AGEA prot. 9274 del 3 febbraio 2017. Con riferimento alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 in

materia di controllo del mantenimento delle superfici a pascolo, anche per la campagna 2017 si applicano i medesimi controlli già previsti dalla suddetta circolare per la campagna 2015. È conseguentemente abrogato il controllo di cui alla lettera c) del paragrafo 2 relativo alla verifica della tipologia di allevamento registrato in BDN. È altresì abrogato il riferimento alla data del 15 maggio di ciascun anno previsto alla lettera a), paragrafo 2, della citata circolare AGEA prot. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015; restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dal suddetto paragrafo.

3. Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Come già riportato in premessa l'erogazione dell'anticipo è possibile solo se i controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stati ultimati. Inoltre, considerato che nella campagna 2017 sono state presentate anche domande in forma grafica a norma dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014, si precisa che ai fini dell'erogazione dell'anticipo, i relativi controlli, per ragioni di omogeneità e uniformità, sono eseguiti sulla base della parcella di riferimento.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base, il regime per i giovani agricoltori e il regime per i piccoli agricoltori. Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 5 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo I, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, l'Organismo Pagatore Arcea procede al pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato DM.

Si precisa inoltre che in ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, l'Organismo Pagatore Arcea considera la detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

5. Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo viene utilizzato dall' Organismo Pagatore Arcea per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità previste dalla regolamentazione UE in base alla quale è necessario evitare pagamenti in eccesso ai beneficiari e recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, l' Organismo Pagatore Arcea, in sede di pagamento degli anticipi, assume ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si richiama infine il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie.

Si precisa che gli anticipi possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

Il Direttore Arcea

Dott. Maurizio Nicolai

